



## LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2015 N. 19 “DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI”

### ATTUAZIONE ART. 6

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 “DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI.

**L’art. 1, comma 90, della Legge 56/2014** prevede che “nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti **servizi di rilevanza economica** prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, **si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:**

- a) (...) **le leggi regionali prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l’attribuzione delle funzioni alle province** nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell’ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
- b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata(...).”

- LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2015, N. 19 “DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI”.

**L’art. 6 “Riordino di società, enti strumentali ed agenzie delle province e della Città metropolitana di Venezia”** prevede:

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le province e la Città metropolitana di Venezia predispongono un atto ricognitivo e la relativa proposta di riordino delle società, enti strumentali ed agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, che, in base alla normativa regionale, esercitano funzioni di competenza provinciale ovvero funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica, ai fini della loro soppressione, secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva la proposta di riordino di cui al comma 1, anche integrandola.
3. Trascorsi inutilmente novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un disegno di legge che prevede le modalità e i tempi di



soppressione degli enti di cui al presente articolo, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

## **I NUOVI ENTI E I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA:**

La **Legge Delrio** ha dato il via alla riforma amministrativo-istituzionale degli enti territoriali, dettando il percorso operativo per la costituzione dei “nuovi” enti e disciplinandone le funzioni.

2

### **A. CITTÀ METROPOLITANE**

Le città metropolitane hanno la funzione fondamentale di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano, inclusi quelli a rete di rilevanza economica (L. 56/2014, art. 1 comma 44).

I rapporti tra le funzioni della città metropolitana e quelle dei comuni in essa devono essere disciplinati dallo **statuto metropolitano**, che può prevedere forme di aggregazione anche sulla base di aree differenziate interne al territorio metropolitano (art. 1 comma 11).

Gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni – comunali, intercomunali e metropolitane - devono essere definite dal **piano strategico metropolitano**.

La L. 56/2014 assegna allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, la possibilità di attribuire alle città metropolitane ulteriori funzioni in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione.

### **B. “NUOVE PROVINCE”**

La L. 56/2014 trasforma le province in enti di secondo livello con funzioni di area vasta, tra le quali quella fondamentale di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale (art. 1 comma 85).

La provincia può, d'intesa con i comuni (art. 1 comma 88):

- esercitare le funzioni di stazione appaltante
- predisporre documenti di gara
- monitorare i contratti di servizio.

La legge Delrio impone, inoltre, allo Stato o alle Regioni, in funzione della materia, la soppressione di enti o agenzie (consorzi, società in house) alle quali siano state attribuite funzioni di organizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica in ambito provinciale o sub-provinciale, con contestuale riattribuzione di tali funzioni alle province (art. 1, c. 90).

Le Regioni che emanano provvedimenti normativi per la soppressione di questi enti sono destinatarie di risorse finanziarie premiali (art. 1 comma 90).

#### **Segreteria di Presidenza**



La produzione di beni e attività diretti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali corrisponde a un servizio pubblico locale (art. 112 comma 1 TUEL).

Quando il benessere della comunità viene raggiunto attraverso forme e modalità tipiche della gestione imprenditoriale, i servizi pubblici locali si definiscono di rilevanza economica.

I principali servizi pubblici locali di rilevanza economica di competenza regionale sono in particolare:

- **il servizio idrico integrato**
- **la gestione dei rifiuti urbani**
- **il trasporto pubblico locale**

3

#### **SUPERARE LA FRAMMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE**

Secondo l'art. 3-bis del **D.L. 138/2011** Regioni e Province autonome:

- delimitano gli **ambiti o bacini territoriali ottimali** (ATO), che devono avere dimensioni almeno provinciali. Dimensioni inferiori devono essere giustificate in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza e ai criteri di differenziazione territoriale e socio-economica
- individuano o designano gli **enti di governo** degli ambiti o bacini territoriali ottimali.

La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito o bacino comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio (art. 13 D.L. 150/2013).

Gli enti locali devono obbligatoriamente aderire agli enti di governo degli ATO entro il 1° marzo 2015 o entro 60 giorni dall'individuazione o designazione dell'ente di governo d'ambito.

Trascorsi questi termini, il Presidente della Regione esercita, dopo la diffida ad adempiere entro trenta giorni, i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti.

Secondo l'art. 3-bis del D.L. 138/2011 gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali svolgono le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, curando:

- la scelta della forma di gestione
- la determinazione delle tariffe all'utenza (per quanto di competenza)
- l'affidamento della gestione e il relativo controllo

#### **Segreteria di Presidenza**



## **LE PROPOSTE DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA**

In attuazione dell'art. 6 della L. R. 19/2015, si ritiene coerente con la ratio della riforma degli enti di area vasta, che ha previsto la trasformazione della Provincia in ente di secondo livello, con un organo – l'assemblea dei Sindaci - , che risulta perfettamente coincidente con l'assemblea di bacino, assegnare direttamente alle Province e alla Città Metropolitana il ruolo di autorità d'ambito per la regolazione dei servizi pubblici locali con contestuale soppressione di tutti gli attuali enti intermedi. Ciò in perfetta attuazione alla natura di ente di area vasta assunto da Province e Città Metropolitana.

Per Ente di area vasta si intende un livello amministrativo intermedio tra i Comuni e la Regione, che si occupa di pianificazione, programmazione e gestione del territorio, delle risorse e dei rapporti tra Enti locali per tutte quelle attività che debbono considerarsi sovracomunali in quanto interessano il territorio e i cittadini di più comuni.

La ragione principale di una lettura e di una interpretazione del territorio per "aree vaste" sta nel concetto di "rete di relazioni", visto come la ricerca di una dimensione della programmazione che superi gli ambiti amministrativi comunali (spesso troppo ristretti geograficamente; economicamente e finanziariamente) senza però arrivare al livello regionale.

Anche nella legge di riforma delle Province è ribadita la funzione di governo di area vasta come una necessità strutturale.

Tale principio risulta fondamentale punto di partenza per la costruzione del disegno di riforma del Governo e conferma la necessità irrinunciabile di un punto di congiunzione nel salto istituzionale tra la Regione e i Comuni, del resto ordinariamente rinvenibile anche nello scenario europeo.

La Provincia è un ente di governo che rappresenta gli interessi generali della sua comunità territoriale e ne coordina lo sviluppo locale.

Pertanto le funzioni che non possono essere esercitate a livello puntuale (del singolo Comune) devono essere esercitate dalla Provincia a livello di area vasta.

La definizione degli obiettivi a medio e lungo periodo non può prescindere da queste considerazioni che costituiscono la ragione d'essere del nuovo Ente di area vasta.

Oltre alla gestione delle funzioni fondamentali assegnate, che costituiscono il prioritario obiettivo da raggiungere, il nuovo Ente di area vasta si pone l'ulteriore traguardo di fornire un servizio ai Comuni relativo al coordinamento necessario di tutte le politiche di sviluppo sovracomunali, oltre alla fornitura di alcuni servizi.

Non ultimo va evidenziato l'obiettivo di razionalizzazione e semplificazione dei livelli amministrativi oltre al contenimento dei costi derivanti dall'eliminazione di sovrapposizioni di strutture e organi, la chiusura di sedi per uffici, la riduzione delle spese di funzionamento, l'eliminazione di strutture di direzione di staff ai vari organi di governo degli enti intermedi soppressi, riportati ad unità nella nuova Provincia/Città Metropolitana quale ente di servizio per i Comuni, gestito dai Sindaci.

**Ci si riserva di predisporre e presentare apposite proposte di legge regionale.**

### **Segreteria di Presidenza**

UPI Veneto - c/o Provincia di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO - tel. 0422656683 – fax 0422656677  
e-mail: [urpv@libero.it](mailto:urpv@libero.it) – [direttoregenerale@provincia.treviso.it](mailto:direttoregenerale@provincia.treviso.it) - [www.upiveneto.it](http://www.upiveneto.it)



## **SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

Si propone di modificare la Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 52 e successive modificazioni, prevedendo che tutte le funzioni oggi attribuite dagli art. 3 e seguenti a bacini territoriali e consigli di bacino siano attribuite alle Province e alla Città Metropolitana con contestuale soppressione dei consigli di bacino.

L'attribuzione agli enti di area vasta delle funzioni di bacino determina la conseguente individuazione dell'assemblea dei Sindaci, organo di governo della Provincia e della Città metropolitana, quale assemblea di bacino, con l'attribuzione delle relative funzioni nonché del potere regolamentare di gestione delle funzioni di cui trattasi.

L'assemblea può anche decidere l'individuazione di aree territoriali omogenee, nell'ambito del territorio amministrato, ove lo richiedano ragioni di specificità del servizio da erogare o di economicità di gestione.

Nell'ambito di ciascuna Provincia e della Città metropolitana è costituita un'apposita sezione organizzativa cui confluiscono i dipendenti oggi in servizio presso i bacini territoriali, secondo modalità da definire in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2014 e dalla L. R. 19/2015 per i dipendenti delle funzioni non fondamentali.

Un'apposita disciplina transitoria, analoga a quella prevista dall'art. 5 della L. R. 52/2012 dovrà regolamentare il passaggio delle funzioni alle Province.

In caso di non coincidenza con il territorio provinciale degli attuali ambiti, le funzioni possono essere attribuite sulla base della prevalenza territoriale.



## **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Si propone di modificare la Legge Regionale 27 aprile 2012 n. 17 e successive modificazioni, prevedendo la soppressione dei consigli di bacino e l'attribuzione alle Province ed alla Città metropolitana delle relative funzioni.

Le funzioni possono essere attribuite sulla base della prevalenza territoriale.

L'attribuzione agli enti di area vasta delle funzioni di bacino determina la conseguente individuazione dell'assemblea dei Sindaci, organo di governo della Provincia e della Città metropolitana, quale assemblea di bacino, con l'attribuzione delle relative funzioni nonché del potere regolamentare di gestione delle funzioni di cui trattasi.

L'assemblea viene modificata nella sua composizione in caso di diversa corrispondenza territoriale con l'ambito provinciale.

Nell'ambito di ciascuna Provincia e della Città metropolitana è costituita un'apposita sezione organizzativa cui confluiscono i dipendenti oggi in servizio presso gli ambiti territoriali, secondo modalità da definire in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2014 e dalla L. R. 19/2015 per i dipendenti delle funzioni non fondamentali.

Un'apposita disciplina transitoria, analoga a quella prevista dall'art. 13 della L. R. 17/2012 dovrà regolamentare il passaggio delle funzioni alle Province.



## TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Con la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013, la Giunta regionale ha definito il perimetro dei Bacini territoriali ottimali e omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale, individuando la scala provinciale quale dimensione territoriale ottimale per la gestione di tali servizi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e ss.mm.ii.

La norma statale, per conseguire l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza del servizio, ha previsto la designazione da parte della Regione dell'Ente di governo del Bacino, al quale il comma 1bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo.

Con riguardo a tale processo, la Regione ha ritenuto, che lo strumento della convenzione tra enti (Province e Comuni quali enti affidanti), ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, fosse lo strumento migliore per la costituzione e la successiva designazione da parte della Regione dell'Ente di governo.

Come descritto nella D.G.R. n. 2048/2013, la stipulazione della convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 può prevedere la costituzione di un ufficio comune o la delega di funzioni e servizi da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Rispetto a questa duplice modalità di declinazione dello strumento convenzionale, la Giunta non ha ritenuto di dover esprimere una preferenza, lasciando agli enti stipulanti piena autonomia sull'opzione organizzativa da compiere, anche tramite la combinazione di tali modalità secondo uno schema a geometria variabile.

Le Province e la Città metropolitana ritengono di proporre la modifica dell'attuale assetto organizzativo, per una maggiore semplificazione, e di attribuire alle stesse le funzioni di Ente di governo con la contestuale soppressione di tutte le strutture costituite in forma convenzionale.

All'assemblea dei sindaci, organi di governo degli enti di area vasta, va attribuito il potere regolamentare di gestione della funzione che consenta di istituire al suo interno strumenti di compartecipazione dei Comuni, enti affidanti del servizio di trasporto pubblico urbano.

Nell'ambito di ciascuna Provincia e della Città metropolitana è costituita un'apposita sezione organizzativa cui confluiscono i dipendenti che oggi si occupano della funzione, secondo modalità da definire in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2014 e dalla L. R. 19/2015 per i dipendenti delle funzioni non fondamentali.

Contestualmente vanno dunque modificati gli atti deliberativi istitutivi degli Enti di Governo:

- Belluno: DGRV n. 1375 del 5 agosto 2014
- Padova: DGRV n. 1033 del 24 giugno 2014
- Rovigo: DGRV n. 1078 del 24 giugno 2014
- Treviso: DGRV n. 1915 del 28 ottobre 2014
- Venezia: DGRV n. 2333 del 16 dicembre 2013
- Verona: DGRV n. 1360 del 9 ottobre 2015
- Vicenza: DGRV n. 1079 del 24 giugno 2014

### **Segreteria di Presidenza**



## **FUNZIONI DEI COMUNI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA REGIONALE**

Le Province e la Città Metropolitana, anche in considerazione dell'iter avanzato del progetto di riforma degli ambiti territoriali delle aziende ULSS, coincidenti con il territorio provinciale, propongono di individuare nell'assemblea dei Sindaci, organo di governo della Provincia e della Città metropolitana, la conferenza dei Sindaci di cui all'art. 4 della L. R. 56/1994 e successive modificazioni, con l'attribuzione delle relative funzioni.

Nella riforma in discussione in Consiglio Regionale potrebbe essere introdotta tale ulteriore semplificazione, anche esulando dall'ambito dell'attuale assetto delle deleghe confermate alle Province dalla L. R. 19/2015.

All'assemblea dei Sindaci è attribuito potere regolamentare che individua le modalità per la scelta del presidente della conferenza e la delimitazione di circoscrizioni territoriali secondo le direttive regionali.

Nell'ambito di ciascuna Provincia e della Città metropolitana è costituita un'apposita sezione organizzativa per le funzioni di segreteria e assistenza agli organi nell'esercizio della funzione.





**MISURE PER FAVORIRE L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI STRUMENTALI  
DEGLI ENTI LOCALI**

Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, si chiede alla Regione di valorizzare, anche con apposite disposizioni normative, la funzione delle Province e della Città metropolitana, di cui al comma 88 della legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici e stazione unica appaltante provinciale, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni.